

COMUNE DI CANDIA CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO

PARTE ECONOMICA ANNO 2025

PERSONALE NON DIRIGENTE

(Art. 8 del C.C.N.L. 16.11.2022)

L'anno 2025, il giorno 04 del mese di novembre 2025, alle ore 10.00 nella residenza del Comune,

TRA

I componenti della delegazione di Parte Pubblica:

Dr.ssa D'ANSELMO Anna Rita – Segretario Comunale

Sig.ra BRIANESE Blenda – addetta all'Ufficio Segreteria e Tributi

La R.S.U. del Comune di Candia Canavese nella persona di:

Dr. TORNAVACCA Marcello

I rappresentanti delle seguenti Organizzazioni sindacali nelle persone di:

CGIL FP D.ssa TORSELLO Consuelo

UIL – Enti Locali Sig. OSELLA Paolo

Visti gli art. 7 e 8 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in data 16.11.2022;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29.04.2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata costituita la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative;

Vista l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo inerente i criteri di ripartizione delle risorse del 23.09.2025 ;

Dato atto che tale ipotesi di contratto è stata sottoposta al controllo sulla compatibilità dei costi da parte del Revisore dei conti Dott. MARTINOTTI Angelo con parere favorevole;

SI APPROVA IL SEGUENTE CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATIVO – PARTE ECONOMICA:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

UIL FPI

Oggetti e obiettivi

1. Il presente Contratto Collettivo Integrativo (di seguito CCI) disciplina gli istituti e le materie che le norme di legge e i contratti collettivi nazionali di lavoro demandano a tale livello di contrattazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
2. La materie oggetto di contrattazione integrativa decentrata sono indicate dalla legge e dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro, nel rispetto dei vincoli e dei limiti ivi previsti, tra i soggetti e con le procedure negoziali stabilite dalla legge.
3. Si precisa che sono state applicate le novità introdotte dall'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 che modificano il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, recepite dal D.M. attuativo del 17.03.2020 il quale prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2024 rispetto ai presenti al 31.12.2018.
In seguito alle verifiche eseguite si attesta che i dipendenti presunti in servizio al 31.12.2025 saranno superiori al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 e pertanto il fondo ed il limite di cui al citato art. 23, c.2, del D.Lgs. n. 75/2017 è stato adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018.
4. Si precisa che sono state applicate le novità introdotte dall'art 14 v. 1 bis del DL 25/2025 convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto PA) con l'integrazione delle risorse stabili per un importo pari a 5.000,00 euro, come da indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale con Delibera di Giunta comunale n. 65 del 16.09.2025.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente CCI si applica a tutto il personale non dirigente in servizio presso il Comune di Candia Canavese con contratto a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato o distaccato, nonché al personale con contratto di somministrazione di lavoro secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia.
2. Il presente CCI modifica, per l'annualità 2025, il precedente accordo sottoscritto, nella sua ipotesi in data 17.12.2024, divenuta poi definitiva in data 30.12.2024.

Art. 3

Durata – Revisione

1. Il CCI a cui la presente ipotesi si riferisce, ha durata annuale e riguarda l'annualità 2025. Con cadenza annuale possono essere rinegoziati i criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse possibilità di utilizzo e tale opportunità è oggetto del presente atto.
2. Nelle more della rinegoziazione dei criteri di riparto delle risorse, le parti concordano di ritenere valido quanto pattuito nell'ultimo accordo, fino alla ridefinizione della nuova regolazione contrattuale.



TITOLO II – RISORSE DECENTRATE

Art. 4

Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili e variabili

1. La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 80, c. 1 del CCNL 2019-2021 e quindi:
 - progressioni economiche nella categoria;
 - indennità di comparto.
2. Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili le quote da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 80 del CCNL 2019-2021, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
3. Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.
4. In accordo tra le parti a partire dall'anno 2025 il Fondo parte stabile per il trattamento del salario accessorio, incrementato di € 5.000 per effetto del Decreto PA, viene decurtato per € 7.500,00 in favore del Fondo per gli incarichi dell'Elevata Qualificazione per attribuzione di incarico di EQ all'Area Vigilanza, oltre alla stabilizzazione di una parte del Fondo Straordinario (cfr. art. 9).
5. Le parti concordano di stabilire che, qualora dovesse venire meno l'attribuzione dell'incarico di EQ, le risorse stanziare per tali incarichi saranno riportate nel Fondo salario accessorio.

Art. 5

Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance

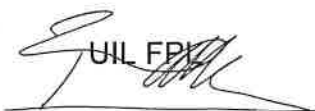
1. Le parti concordano che una percentuale significativa del fondo di cui all'art. 79, commi 2 e 3 del contratto sia destinata ad incentivare la performance individuale e organizzativa.
2. Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
3. Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.
4. Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all'organizzazione e all'erogazione dei servizi.

Art. 6

Progressioni economiche

1. A norma dell'art. 14, comma 3, del CCNL 2019-2021, la progressione economica all'interno dell'area si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del fondo, che sono destinate a tale fine in sede di contrattazione decentrata integrativa.
2. L'ammontare delle risorse stabili da destinare ad eventuali passaggi economici, in base alle disponibilità del Fondo incentivante e nel rispetto delle limitazioni delle disposizioni vigenti, è determinato in sede di Contrattazione Decentrata Integrativa ed è fissato in

- € 750,00 per l'area degli Istruttori (ex CAT. C)



- € 650,00 per l'area degli Operatori esperti (ex CAT. B)
Eventuali residui andranno inseriti nel Fondo della Produttività Anno 2025.

3. I criteri per l'attribuzione della progressione orizzontale sono definiti all'Art. 16 del CCDI Parte Normativa 2023/2025.

Art. 7

Indennità condizioni di lavoro (art. 70-bis, CCNL 2018)

1. L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori così come definito dall'art. 70 bis del CCNL 2018 e dall'art. 84 bis del CCNL 16.11.2022. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.
2. Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per le salute e l'integrità personale, come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale, e definite dall'Art. 10, comma 3, del CCDI Parte Normativa 2023/2025.
Il valore della indennità è stabilito, in Euro 1,60 giornaliero per i giorni di effettivo servizio.

Art. 8

Indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16.11.2022)

1. Al personale non titolare di incarichi di EQ al quale, con specifico provvedimento, sono riconosciute specifiche responsabilità, ai sensi dell'Art. 84 del CCNL 16.11.2022 e dell'Art. 11 del CCDI Parte Normativa 2023/2025, è riconosciuta una indennità per lo svolgimento della seguente funzione:

UFFICIALE STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE (per n. 1 dipendenti)	€ 350,00
UFFICIO RAGIONERIA (per n. 1 dipendenti)	€ 350,00
UFFICIO TRIBUTI (per n. 1 dipendente)	€ 350,00
UFFICIO VIGILANZA * (per n. 1 dipendente)	€ 350,00
TOTALE	€ 1.400,00

*Proporzionalmente ai mesi in cui l'Ufficio non è titolare di EQ

Art. 9

Fondo straordinario

1. Dal fondo straordinario viene prelevata una quota da stabilizzare nel Fondo stabile pari a 1.875,00 euro.
2. D'accordo tra le parti tali risorse vengono conferite al Fondo per gli Incarichi di Elevata Qualificazione, a copertura dell'indennità di risultato dell'Area Vigilanza.

Art. 10

Correlazione tra la retribuzione di risultato e particolari compensi (art. 18, lett. h, CCNL 2018)

1. Le parti sono chiamate a definire la correlazione tra retribuzione di risultato e particolari compensi dettati dal contratto.



2. Ai fini del precedente comma assumono rilievo:

- **gli incentivi per funzioni tecniche** di cui all'Art. 45 del codice dei contratti D. Lgs. n. 36/2023.

Trova applicazione il vigente regolamento approvato con deliberazione Giunta comunale n. 43 del 10.05.2018.

L'importo previsto per l'anno 2025 è pari ad Euro 0,00.

Art. 11

Flessibilità dell'orario di lavoro (art. 36 CCNL 16.11.2022)

1. Al fine di conciliare le esigenze di vita e di lavoro del personale dipendente è adottato nel Comune di Candia Canavese l'istituto dell'orario flessibile come da circolare interna prot. n. 2190/21.

TITOLO III – PERSONALE POLIZIA LOCALE *

Art. 12

Indennità di servizio esterno (art. 80 c. 2, lett. f) CCNL 16.11.2022)

1. L'indennità compete al personale di Polizia locale che svolge servizi esterni di vigilanza. L'indennità è corrisposta per servizi resi "in via continuativa".
2. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all'espletamento di tale servizio.
3. La misura dell'indennità è fissata in Euro 1,80 giornaliero.
4. Tali somme sono da ripartire proporzionalmente ai mesi in cui l'Ufficio non è titolare di EQ.

Art. 13

Incentivo di produttività

1. Le parti convengono che i criteri in base ai quali verrà erogato l'incentivo di produttività al personale, ad esclusione del personale titolare di posizioni organizzative (EQ), sulla base delle valutazioni effettuate dai Responsabili dei vari Servizi, saranno quelli previsti nel sistema di misurazione e valutazione della performance approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 01.04.2025.
2. Le quote personali e le economie di altri istituti contrattuali non assegnati, andranno ridistribuite nello stesso anno.
3. L'importo totale è quantificato in **Euro 10.656,16** (cfr tabella utilizzo: 12.636,16 euro disponibili alla contrattazione, sottratto quanto già stabilito per altri istituti quali indennità di condizioni di lavoro, servizio esterno e specifiche responsabilità).

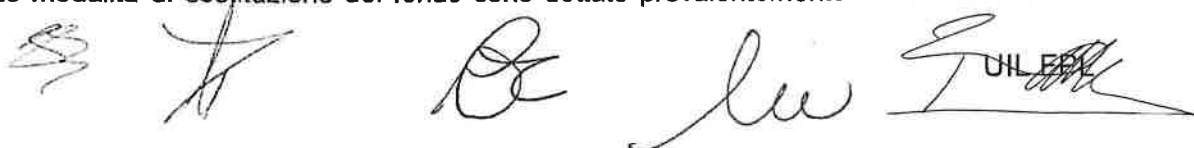
TITOLO IV – LA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE

Articolo 80, c. 2, lett. b) CCNL 16.11.2022

Art. 14

Le modalità di costituzione - ANNO 2025

1. Le modalità di costituzione del fondo sono dettate prevalentemente dall'art. 80 del CCNL



16.11.2022 che distingue tra risorse stabili e risorse variabili. L'ammontare di dette risorse rientra nel limite previsto dall'art. 23, comma 2, del D. L. n. 75/2017, così come recepito dal D.M. attuativo del 17.03.2020 il quale prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2024 rispetto ai presenti al 31.12.2018.

In seguito alle verifiche eseguite si attesta che i dipendenti in servizio al 31.12.2024 sono superiori al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 e pertanto il fondo ed il limite di cui al citato art. 23, c.2, del D. Lgs. n. 75/2017 è stato adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018.

2. Sono state applicate le novità introdotte dall'art 14 v. 1 bis del DL 25/2025 convertito in Legge n. 69/2025 (c.d. Decreto PA) con l'integrazione delle risorse stabili per un importo pari di 5.000 euro, come da indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale con Delibera di Giunta comunale n. 65 del 16.09.2025 e il successivo spostamento per utilizzo al Fondo per gli incarichi di Elevata Qualificazione, quantificando una somma totale di € 9.375,00.

Comune di Candia Canavese	
	Preventivo 2025
RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ	
Risorse storiche	
Totale Risorse storiche - Unico importo consolidato art. 67 c. 1 CCNL 22.05.2018 (A)	15.674,18
Incrementi stabili soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. c) CCNL 2018 - RIA e assegni ad personam	81,77
Art. 67 c. 2 lett. g) CCNL 2018 - Riduzione stabile Fondo Straordinario dal 2018	1.875,00
Art. 33 comma 2 DL 34/2019 - Incremento valore medio procapite del fondo rispetto al 2018	5.509,84
Totale Incrementi stabili (a)	7.466,61
Incrementi con carattere di certezza e stabilità NON soggetti al limite	
Art. 67 c. 2 lett. b) CCNL 2018 - Rivalutazione delle PEO	551,98
Art. 67 c. 2 lett. a) CCNL 2018 - Incremento € 83,20 per dipendente, a valere dal 2019	416,00
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 - Incremento € 84,50 per dipendente, a valere dal 2021	422,50
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 - Rivalutazione delle PEO	499,85
Art. 79 c. 1 bis CCNL 2022 - Differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1	1.124,90

Art. 14 c. 1 bis DL 25/2025 convertito in Legge 69/2025 – incremento fondo risorse decentrate in deroga all'art. 23 c. 2 D.Lgs 75/2015	5.000,00
Totale incrementi stabili non soggetti al limite (b)	8.015,23
DECURTAZIONI – a detrarre	
Decurtazione incarichi di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione (Enti con e senza DIRIGENZA)	9.375,00
Totale decurtazioni parte stabile (c)	9.375,00
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE al limite (A+a-c)	13.765,79
I – TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ (A+a+b-c)	21.781,02

RISORSE VARIABILI	
Risorse variabili sottoposte al limite	
Totale voci variabili sottoposte al limite (d)	0,00
Risorse variabili NON sottoposte al limite	
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 – Incremento 0,22 MONTE SALARI 2018 - Incremento da ripartire in maniera proporzionale tra po e "fondo" sulla base degli importi relativi all'anno 2021. RIFERITO ALL'ANNO 2025	202,97
Art. 80 c. 1 CCNL 2022 - Risparmi Fondo Stabile Anno Precedente	1.389,99
Art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 2022 - Risparmi Fondo Straordinario Anno Precedente	2.574,54
Totale Voci Variabili NON sottoposte al limite (e)	4.167,50
II – TOTALE RISORSE VARIABILI (d+e)	4.167,50

III - TOTALE RISORSE FONDO PRIMA DELLE DECURTAZIONI (I+II)	25.948,52
---	------------------

DECURTAZIONI ANNI PRECEDENTI	
Decurtazioni ai sensi dell'art. 9 c. 2 bis secondo periodo L. 122/2010	
Decurtazioni operate nel 2014 (cessazione e rispetto limite - periodo 2011/2014) - (f)	0,00



Decurtazioni totali operate nel 2016 per cessazioni e rispetto limite 2015	
Decurtazioni operate nel 2016 (cessazione e rispetto limite 2015) - (g)	0,00
Decurtazioni per rispetto limite	
Decurtazione dovuta per rispetto limite 2016 (h)	81,77
IV – TOTALE RISORSE FONDO SOGGETTO AL LIMITE DOPO LE DECURTAZIONI (A+a-c+d-f-g-h)	13.684,02
V – TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (IV+e+b)	25.866,75

FONDO STRAORDINARIO - Art. 14 c. 1 CCNL 1.4.1999	
Fondo straordinario stanziato	746,73

TOTALE SALARIO ACCESSORIO per rispetto tetto art. 23 c. 2 del D.Lgs 75/2017
--

RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2016	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	15.674,18
Indennità di Posizione e risultato PO	11.875,01
Fondo Straordinario 2016	2.621,73
Quota di incremento valore medio procapite del trattamento accessorio rispetto al 2018 - Art. 33 c. 2 DL 34/2019- aumento virtuale limite 2016	5.509,84
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	35.680,76

RISORSE ANNO DI RIFERIMENTO: 2025	
Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	13.684,02
Indennità di Posizione e risultato EQ anno corrente	21.250,01
Fondo Straordinario anno corrente	746,73
TOTALE TRATTAMENTO ACCESSORIO SOGGETTO AL LIMITE ART. 23 C. 2 D.LGS 75/2017	35.680,76

RISPETTO DEL LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO	OK
---	-----------

UIL EPZ

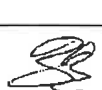
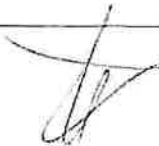
Art. 15
Le modalità di utilizzo - ANNO 2025

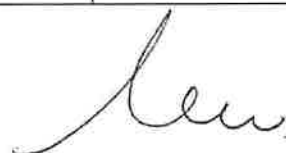
In base all'articolo 80 del CCNL 16.11.2022 segue il prospetto che dimostra l'utilizzo del Fondo per l'Anno 2025.

Comune di Candia Canavese	
UTILIZZO FONDO	2025
V- TOTALE FONDO DECURTATO INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE AL LIMITE (B+C) di cui:	25.866,75
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA DOPO LE DECURTAZIONI (B)	21.699,25
TOTALE RISORSE VARIABILI TOLTE LE DECURTAZIONI INCLUSE LE SOMME NON SOTTOPOSTE A BLOCCO (C)	4.167,50

UTILIZZO FONDO PARTE STABILE		
	PREVENTIVO	CONSUNTIVO
Progressioni economiche STORICHE	7.789,48	
Assegno ad personam, riassorbibile, per progressioni verticali fra le aree	1.562,87	
Indennità di comparto art. 33 CCNL 22.01.04, quota a carico fondo	2.478,24	
Differenziali stipendiali specificatamente contratte nel CCDI dell'anno	1.400,00	
Totale utilizzo risorse stabili (D)	13.230,59	
SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (E=B-D)	8.468,66	
Totale utilizzo progressioni	10.752,35	

UTILIZZO FONDO RISORSE VINCOLATE (Art. 80 c. 2 lett. G CCNL 2022)		
Totale utilizzo risorse vincolate (F)	0,00	




UIL FPL

SOMME STABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (E=B-D)	8.468,66
SOMME VARIABILI ANCORA DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE (G=C-F)	4.167,50

DESTINAZIONI REGOLATE IN SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA		
Totale utilizzo altre indennità (H)	0,00	
VI - TOTALE GENERALE UTILIZZO (D+F+H)	13.230,59	

VII- RISORSE ANCORA DISPONIBILI A SEGUITO DI UTILIZZO (V-VI)	12.636,16	
---	------------------	--

VERIFICA RISPETTO ART. 80 COMMA 3 CCNL 2022 La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 (Fondo risorse decentrate) del presente CCNL, ove stanziato, con esclusione delle lettere c), f), g), del comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% delle citate risorse di cui al comma 2.	ATTENZIONE, RISPETTARE L'ART. 80 COMMA 3 CCNL 2022 e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse
--	---





